

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

UFFICIO ESECUZIONI

DIRETTIVE

PER L'UTILIZZO DEL FONDO SPESE CONCESSO IN DELEGA

AL FINE DELL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Il G.E.

premesse

- che nell'ordinanza di delega in uso alla sezione è previsto che, al fine di espletare l'incarico ricevuto e, in particolare, al fine di svolgere le attività di pubblicazione degli avvisi di vendita e quelle ad esse preparatorie, nel termine improrogabile di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione del ricevuto incarico, il creditore procedente o il creditore surrogante versi al professionista delegato un fondo spese;
- che tale fondo spese costituisce una provvista che il creditore procedente è tenuto a corrispondere (ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) al fine di permettere l'ordinario incedere delle attività esecutive dallo stesso richieste;
- che tale fondo spese non è un'anticipazione del compenso del delegato (anticipo pure espressamente previsto in altro punto della delega) dalla cui richiesta il professionista può soprassedere (attendendo la liquidazione finale del compenso da parte del G.E.);
- che, sempre nella ordinanza di delega in uso, è previsto che, in caso di omesso versamento del fondo spese nel termine di cui sopra, il professionista delegato debba provvedere ad informare tempestivamente il G.E. per la conseguente (ed eventuale) declaratoria di improcedibilità della procedura (Cass., n. 8113 del 2022);
- che l'ordinanza di delega rappresenta *lex specialis* da rispettare;

considerato

che, nonostante l'espressa previsione di cui sopra, si registrano tuttora prassi per le quali le spese di pubblicità, anziché essere coperte a mezzo della suddetta provvista, vengono talvolta anticipate da parte dal professionista delegato con denaro proprio, tal altra rimesse ad una regolamentazione contabile successiva al compimento dell'attività medesima, con fatturazione diretta al creditore procedente da

parte del gestore della pubblicità (costretto sovente a procedere per il recupero degli insoluti anche a procedura ormai definita);

- che nell'ordinanza di delega in uso alla sezione dal 1.01.2026 non è in alcun modo più prevista la modalità alternativa di espletamento della pubblicità in assenza di preventivo pagamento del relativo costo, anzi è espressamente previsto che, contestualmente all'invio della richiesta di servizi, il professionista dovrà trasmettere ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (soggetto collettore) “anche le contabili di avvenuta disposizione di pagamento dei servizi da svolgere a cura delle società incaricate della pubblicità su internet ed in qualità di gestore della vendita telematica attingendo le somme dal fondo spese messo a disposizione, e ciascuna società emetterà una fattura quietanzata, precisando che le richieste per le quali non sarà effettuato in tempo utile per la pubblicazione il pagamento non saranno lavorate dalle società di servizi e la circostanza verrà segnalata dalle stesse al Giudice per gli eventuali provvedimenti”;

ritenuto

- opportuno che le stesse indicazioni siano seguite anche per le vendite in corso sulla base di un'ordinanza di delega priva della espressa previsione di cui sopra;

dispone

- che **il professionista delegato alla vendita utilizzi esclusivamente il fondo spese riconosciuto con l'ordinanza ex art. 591 bis c.p.c. per il pagamento degli oneri pubblicitari**, formulando al G.E. apposita istanza di integrazione del medesimo laddove vada esaurito prima del rinnovo della delega (ai sensi dell'art. 591 c.p.c.), oppure apposita relazione al G.E. in caso di mancata corresponsione del fondo, al fine di consentire al giudice di adottare i provvedimenti consequenziali;

- pertanto, che, **dalla data di comunicazione del presente provvedimento, le richieste di pubblicazione inviate alla società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., seppur relative a procedure già delegate in precedenza, siano sempre corredate dalla contabile di avvenuto pagamento anticipato delle spese di pubblicità.**

Si comunichi.

Aversa, 10.2.2026

Il G.E.

dr.ssa Antonella Paone